

Pubblicato il 21/12/2021

N. 04540/2021 REG.PROV.PRES.
N. 12811/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 12811 del 2021, proposto da Irene Giglione, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Irene Contorno, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi, in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam;
- Commissione Esaminatrice del Concorso;
- Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.;
- Ministero per la Giustizia;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- dell'avviso recante «*Elenco idonei al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario - Ministero della Giustizia - F/MG*», pubblicato in data 15 ottobre 2021 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e di Formez PA (<http://riqualificazione.formez.it>), nella parte in cui non include parte ricorrente;
- dell'esito della prova scritta del concorso sostenuta da parte ricorrente in data 13 ottobre 2021, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio complessivamente più che sufficiente, ma non utile per l'accesso alla prova orale a causa del mancato raggiungimento della soglia minima di ammissione (3,5/5) prevista per l'accertamento della lingua inglese, innalzata ad un livello superiore alla sufficienza (7/10, anziché 6/10);
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, nella parte in cui la stessa risulta costituita da tre blocchi valutativi e, nonostante la dicitura: La prova viene considerata superata con un punteggio uguale o superiore a 21 punti», parte ricorrente risulta esclusa dal prosieguo concorsuale con un punteggio complessivo superiore a 21/30;
- del «*Calendario aggiornato e Istruzioni per i candidati*», recante il nuovo Diario d'esame, pubblicato il 4 ottobre u.s., in relazione alla prova scritta svoltasi lo scorso 13 ottobre 2021, nella parte in cui è stato innalzato il numero di quesiti di lingua inglese previsti dal precedente Avviso del 27 settembre u.s., disponendosi che «*La prova scritta consisterà nella risoluzione di complessivi 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla di cui: (...) b) n. 10 quesiti volti a verificare la conoscenza delle tecnologie informatiche; c) n. 10 quesiti volti a verificare la conoscenza della lingua inglese*» e che «*Alla prova scritta sarà assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e alla prova orale saranno ammessi i*

candidati che nella prova scritta abbiano conseguito una votazione minima di 21/30, così articolata: 14/20 per la prima parte della prova; 3,5/5 per la seconda parte della prova; 3,5/5 per la terza parte della prova», con conseguente individuazione di una soglia minima di ammissione, per l'accertamento della lingua inglese, superiore alla sufficienza (7/10, anziché 6/10);

- del precedente Avviso del 27 settembre, riportante il «*Diario d'esame*», pubblicato sul sito web dell'Amministrazione resistente, nella parte in cui è stato previsto che «*La prova scritta consisterà nella risoluzione di complessivi 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla di cui: (...) b) n. 5 quesiti volti a verificare la conoscenza delle tecnologie informatiche; c) n. 5 quesiti volti a verificare la conoscenza della lingua inglese*» e che «*Alla prova scritta sarà assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e alla prova orale saranno ammessi i candidati che nella prova scritta abbiano conseguito una votazione minima di 21/30, così articolata: 14/20 per la prima parte della prova; 3,5/5 per la seconda parte della prova; 3,5/5 per la terza parte della prova*», con conseguente individuazione di una soglia minima di ammissione, per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, superiore alla sufficienza (7/10, anziché 6/10);

- dei verbali, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti ma non ancora ottenuti, con cui sono stati predisposti i questionari da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta, stabilendone i relativi criteri di correzione, nella parte in cui si richiede agli aspiranti di ottenere un punteggio maggiore della sufficienza (7/10) per l'accertamento della lingua inglese;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei alla prova scritta;

- del calendario delle prove orali, di prossima pubblicazione, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non risulterà utilmente inclusa;

- del bando di «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di*

complessive 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia», adottato dalla Commissione interministeriale RIPAM, nella parte in cui è stata subordinata l'ammissione alla prova orale, ai sensi dell'art. 7 («Prova scritta»), al raggiungimento di una votazione pari a 21/30, scomposta nei seguenti punteggi minimi («14/20 per la prima parte della prova; 3,5/5 per la seconda parte della prova; 3,5/5 per la terza parte della prova»), elevando la conoscenza della lingua inglese ad un livello più che sufficiente (3,5/5, ossia 7/10 con tre risposte omesse ovvero 8/10 con due risposte errate) con portata lesiva acquisita all'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, laddove detta disposizione venisse interpretata nel senso che per la Commissione non vi era un obbligo di adozione di criteri di valutazione omogenei per i quesiti relativi alle materie di carattere generale, da una parte, e per l'inglese e l'informatica, dall'altra, con la conseguenza che sarebbe stato consentito alla Commissione conferire “diverso peso specifico” ai quesiti a seconda della materia oggetto di domanda;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

nonché per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente ad essere ammessa a sostenere, anche in sovrannumero, la prova orale del concorso, per il profilo F/MG, visto il punteggio complessivo più che sufficiente conseguito all'esito della prova scritta;

e per la condanna *ex art. 30 c.p.a.* delle amministrazioni intimate

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente alla prova orale ovvero, in subordine, alla ripetizione della prova scritta del concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in una con l'atto introduttivo del

giudizio, con la quale – premessa l’istanza, rivolta alla precedente Amministrazione con istanza di accesso agli atti, di conoscere le generalità dei soggetti controinteressati, con riveniente riserva di integrare tempestivamente il contraddittorio a seguito dell’ostensione dei dati richiesti – di autorizzazione alla notifica del presente ricorso per pubblici proclami, *“stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza ... mediante pubblicazione sul sito dell’amministrazione resistente”*;

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, non appena resi noti, a mezzo di per pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione, con le seguenti modalità:

a).-pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l’indicazione dei controinteressati;
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l’indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull’*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni

10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicati in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 21 dicembre 2021.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO